

SCHEDA N.22
EMISSIONI IN ATMOSFERA - DOMANDA DI IMPIEGO DI COMBUSTIBILI
SOGGETTI A LIMITAZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.

Impianti termici di portata superiore a 30 mila kcal/h, nelle zone di controllo A e B, che impiegano combustibili soggetti a limitazioni (vedi Allegato 1)

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

Sindaco del Comune territorialmente competente

Adempimenti

- Essere in possesso della domanda di installazione, trasformazione o ampliamento di impianto termico
- Essere in possesso della domanda di collaudo.
- Inoltare domanda di impiego combustibili soggetti a limitazioni al Sindaco del Comune interessato

Modalità e tempi

Chiunque intenda impiegare per gli impianti termici di cui sopra i combustibili soggetti a limitazioni deve presentare domanda debitamente motivata e documentata al Sindaco del Comune che provvederà sentito il comando provinciale dei Vigili del Fuoco e l'ufficiale sanitario

Contro i provvedimenti di diniego, l'interessato può ricorrere entro 30 gg. al Prefetto

Oneri

Nessuno

Validità

Nessuna

Scadenza

Nessuna

Rinnovi

Nessuno

Sanzioni

Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite o in modo difforme alle prescrizioni è punito con un'ammenda da L. 30.000 a L. 300.000

Norme comunitarie

Norme nazionali

Legge n. 615 del 13 luglio 1966

Norme regionali

Regolamenti

Documentazione e testi integrati

Allegato 1

Sono consentiti con le limitazioni indicate, i seguenti combustibili:

- oli combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50 °C e contenuto di zolfo non superiore al 3 %. La viscosità degli oli cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50 °C; nel caso degli oli con viscosità superiore a 4 gradi di Engler, è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento. L'impiego degli oli di cui sopra è libero nella zona A; nella zona B è libero per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500.000 Kcal/h, mentre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialità fino a 500.000 Kcal/h. I Comuni tuttavia potranno, con deliberazione de Consiglio comunale, stabilire un termine più breve per zone ed aree determinate;
- oli combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore a 4%. Il loro impiego è limitato, previa domanda all'Amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialità superiore a 1.000.000 di Kcal/h, per unità termica, con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'art. 15;
- carboni da vapore con materie volatili fino al 23% e zolfo fino all'1%. Il loro impiego è consentito, previa domanda alla Amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione, ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'art. 15;
- carboni da vapore con materie volatili fino al 35% e con zolfo fino all'1%; l'impiego è consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra salvo decisione contraria dell'Amministrazione comunale;
- agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13% e zolfo fino al 2%. Il loro impiego è libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali; lignite e torbe. Il loro impiego è vietato nella zona B.